

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO COMPrensIVO TRENTO 7 “RITA LEVI MONTALCINI”

PREMESSA

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo Trento 7 “Rita Levi Montalcini” secondo quanto previsto dalla normativa provinciale.
2. La composizione e le funzioni del collegio dei docenti sono definite dallo statuto dell'istituzione e dalla normativa provinciale vigente.

Art.1

Compiti, composizione e articolazione del collegio docenti

1. Il collegio ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, favorisce il coordinamento interdisciplinare adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio provinciali alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.
2. Il collegio dei docenti:
 - delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti;
 - propone al dirigente dell'istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
 - può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa;
 - approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione.
3. Alle sedute possono prendere parte relatori esterni per fornire informazioni utili alla discussione di argomenti all'ordine del giorno o comunicazioni di natura tecnica. La presenza del relatore esterno, una breve indicazione delle sue qualifiche e la tematica del suo intervento devono essere specificate nella convocazione del Collegio.
4. Il collegio dei docenti può articolare il proprio funzionamento secondo le seguenti modalità:
 - a livello unitario;

- per sezioni;
 - per singoli plessi;
 - per gruppi di ambito disciplinare (dipartimenti);
 - per commissioni o gruppi di lavoro.
5. A livello unitario il collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'istituzione ed esercita le competenze previste dallo statuto, dai regolamenti interni, dal contratto di lavoro e dalla normativa provinciale e nazionale.
6. Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti educatori.
7. A livello di sezione il collegio è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente in servizio nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado. Il collegio per sezione tratta argomenti di particolare interesse per ciascun specifico ordine scolastico.
8. A livello di singoli plessi il collegio è composto da tutti i docenti in servizio presso il singolo plesso. Il collegio per singolo plesso tratta tematiche di carattere organizzativo ed educativo riguardanti il funzionamento dei singoli plessi scolastici.
9. I gruppi di ambito disciplinare (dipartimenti) sono composti dai docenti delle singole discipline. Nell'ambito della più ampia libertà di insegnamento, i dipartimenti disciplinari hanno le seguenti competenze:
- a) definiscono conoscenze, abilità e competenze delle singole discipline per ciascun indirizzo e per ogni anno del corso di studi;
 - b) scelgono i libri di testo;
 - c) propongono l'acquisto di sussidi didattici;
 - d) propongono attività di formazione e aggiornamento;
 - e) propongono progetti di eccellenza, di sperimentazione didattica e inerenti la dispersione scolastica;
 - f) coordinano le attività di sostegno all'apprendimento relative alla disciplina di competenza;
 - g) possono predisporre griglie e formule standard di valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal progetto di istituto o da regolamenti di istituto;
 - h) possono predisporre prove di competenza e prove comuni.
- Ciascun dipartimento è presieduto da un docente delegato con funzione di coordinatore individuato all'interno dello stesso. Copia del verbale di ciascuna seduta del dipartimento è trasmessa al Dirigente scolastico.
10. Le commissioni e/o i gruppi di lavoro operano secondo le modalità di funzionamento e con i compiti deliberati dal collegio dei docenti unitario, al quale relazionano in ordine all'attività svolta. Nella loro costituzione si deve prevedere, di norma, un numero minimo di 3 docenti ed un massimo di 6, avendo cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata sia in relazione alla provenienza (scuola primaria e scuola secondaria) che all'impegno e al carico di lavoro assegnato a ciascuna commissione.

Art. 2

Convocazione

1. Il collegio docenti viene convocato dal Dirigente scolastico attraverso circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi.
2. La convocazione può essere effettuata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno il 30% dei componenti il collegio stesso.
3. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico e votato dal collegio e, in ogni caso, almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico; il Dirigente scolastico ha comunque facoltà di convocare motivatamente il collegio quando ne ravvisi la necessità.
4. Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo di settembre e il trenta di giugno.
5. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno sia rinviata ad altra data, non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare; in caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore.
6. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine della seduta. La durata massima della seduta è di quattro ore.
7. L'ordine del giorno deve sempre prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente. L'ultimo punto all'ordine del giorno può consentire il confronto, senza possibilità di deliberazione, su questioni di Istituto.
8. Ogni componente del collegio può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. L'inserimento di argomenti non previsti nella convocazione del Dirigente scolastico è proposto con nota scritta entro i cinque giorni precedenti la convocazione.
9. In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente scolastico può inserire all'ordine del giorno del collegio docenti - precedentemente convocato - ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
10. Il Dirigente scolastico invia ai docenti il materiale informativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 3

Condotta durante le sedute

1. Vista l'importanza dei compiti del collegio docenti, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione. I componenti del collegio docenti, durante la trattazione degli argomenti, hanno il diritto di esprimere le

proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.

2. Per proporre un proprio intervento in collegio docenti, è necessario prenotarsi presso il presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i cinque minuti. Tutti i docenti, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

Art. 4

Votazione

1. Il collegio docenti può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le proposte risultano approvate se il numero dei voti favorevoli è pari almeno alla metà più uno dei presenti.
3. Le votazioni si effettuano con il conteggio in successione dei voti contrari, astenuti e favorevoli.
4. Dichiarata chiusa la discussione, può essere concessa la parola solo per dichiarazioni di voto.
5. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
6. La votazione avviene per alzata di mano.
7. Per il conteggio dei voti vengono indicati due docenti con funzione di scrutatori.
8. Sono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni relative a persone. In tal caso, ad inizio seduta, il collegio docenti designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente di seggio e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante compilazione di scheda vidimata da depositarsi all'interno di una apposita urna.
9. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Dirigente scolastico.
10. Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti discordante rispetto a quello dei votanti, il Dirigente scolastico dichiara nulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Nel caso in cui ci siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti presenti.
12. Qualora siano in discussione più di due proposte, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
13. Terminata la votazione, il Dirigente scolastico ne proclama l'esito.
14. Se l'organizzazione della riunione lo consente, le proposte di deliberazione verranno inserite nei primi punti di ciascun ordine del giorno.

Art. 5

Verbalizzazione

1. Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione dei verbali ha carattere sintetico. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le deliberazioni approvate. Il contenuto degli interventi è riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante deve produrre il testo della sua dichiarazione oppure dettarlo direttamente al verbalizzante.
2. Il verbale del collegio docenti indica l'effettiva durata della seduta ed è votato per approvazione nella seduta successiva; corredato dall'eventuale presentazione su supporto informatico e dagli allegati, è redatto di norma entro dieci giorni dalla data della seduta, archiviato in forma cartacea e messo a disposizione in formato elettronico sul sito nell'area riservata ai docenti. Esso, di norma, non viene letto prima dell'approvazione.
3. Osservazioni sul verbale vengono avanzate e registrate in sede di approvazione dello stesso.
4. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati.

Art. 6

Conclusione delle sedute

1. Il Dirigente scolastico dichiara chiusa la seduta del collegio docenti una volta conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Dirigente scolastico sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno e non sia stato previsto nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Dirigente scolastico ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti all'ordine del giorno.
4. Di norma non è consentito ad alcun componente il collegio docenti abbandonare l'assemblea fino a quando il Dirigente scolastico non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo

gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione, quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 8

Approvazione e revisione del regolamento del Collegio docenti

1. Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti all'unanimità.
2. Eventuali proposte di modifica possono essere presentate dal Dirigente o da almeno un terzo dei componenti del Collegio Docenti. L'approvazione delle modifiche è deliberata a maggioranza assoluta.

Art. 9

Pubblicazione

1. Il testo del presente regolamento, sottoscritto dal dirigente scolastico, è pubblicato all'albo pretorio on line dell'istituto affinché tutti i docenti ne possano prendere conoscenza.

Deliberazione n. 3-28/09/22 del Collegio docenti del 28/09/2022